



COMUNE DI MASSA FERMANA
Provincia di Fermo

ORIGINALE

ORDINANZA N. 3 DEL 08-05-2020

OGGETTO: MISURE ATTUATIVE DEL DPCM 26 APRILE 2020 IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APERTURA AL PUBBLICO DI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI.

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D.L. 23.2.2020 n. 6 convertito nella Legge 5 marzo 2020 n. 13, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il D.L. 2.3.2020 n. 9, avente ad oggetto: “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: "a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali”;

VISTI il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Marche n. 10 del 19/03/2020 che ha disposto, al fine di evitare assembramenti di persone, la chiusura al pubblico di parchi, parchi gioco e giardini pubblici;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute n. 20 marzo 2020 che ha vietato, tra l'altro, l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici nonché di svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 che ha rielaborato le misure finalizzate al contrasto ed al contenimento del virus sull'intero territorio nazionale, con decorrenza dal 4 maggio e fino al 17 maggio 2020;

RICHIAMATA da ultima il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 147 del 06 maggio 2020;

VISTO l'art. 1 del citato DPCM del 26 aprile 2020 lettere da d) a f) il quale:

- conferma il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati, dando la facoltà al sindaco di disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;
- autorizza l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici condizionato al rigoroso rispetto di quanto sopra previsto, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, dando la facoltà al sindaco di disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto;
- dispone la chiusura delle aree attrezzate per il gioco dei bambini;
- dispone che non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

RITENUTO, a seguito di una valutazione delle aree verdi, parchi e giardini pubblici siti sul territorio comunale:

1 - di consentire l'accesso del pubblico:

- all'area verde "Scampatesta";
- all'area verde sportiva "Peter Pan";
- all'area verde in via Ada Natali, prospiciente la S.P. Montapponese;

nel rigoroso rispetto delle seguenti disposizioni:

- L'accesso è consentito per lo svolgimento di attività sportiva o attività motoria individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
- Sono vietate attività ludiche o ricreative.
- Deve essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno 2 metri per attività sportiva e di almeno 1 metro per attività motoria.
- Le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse.
- È vietata ogni forma di assembramento.
- I campi da tennis sono aperti con ingresso al campo di massimo due persone e con utilizzo di guanti monouso;

È fatto obbligo di uso di protezione delle vie respiratorie;

Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

2 - di dover mantenere il divieto di accesso e di utilizzo delle altre aree pubbliche;

VISTO l'art. 50 comma 4 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

STABILISCE QUANTO SEGUE

di consentire l'accesso del pubblico:

- al parco area verde "Scampatesta";
- all'area verde sportiva "Peter Pan";
- all'area verde in via Ada Natali, prospiciente la S.P. Montapponese;

nel rigoroso rispetto delle seguenti disposizioni:

- L'accesso è consentito per lo svolgimento di attività sportiva o attività motoria individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
- Sono vietate attività ludiche o ricreative.
- Deve essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno 2 metri per attività sportiva e di almeno 1 metro per attività motoria.
- Le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse.
- È vietata ogni forma di assembramento.
- I campi da tennis sono aperti con ingresso al campo di massimo due persone e con utilizzo di guanti monouso;

È fatto obbligo di uso di protezione delle vie respiratorie;

Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

di dover mantenere il divieto di accesso e di utilizzo delle altre aree pubbliche;

di riservarsi la facoltà di disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non risulti possibile assicurare il rispetto delle suddette disposizioni.

La presente ordinanza è esecutiva dalla data di pubblicazione del presente atto ed è valida fino a nuova disposizione;

AVVERTE

che in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa prevista dall'art. 4 del DL n. 19 del 25/3/2020.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale e attraverso il sito internet comunale;

- che la presente ordinanza sia comunicata a Prefettura, Questura, Comando Provinciale Carabinieri, Comando di Polizia Locale.

AVVERSO il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro i termini previsti dal D. Lgs. n. 104/2010 e s.m.i.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

IL SINDACO
Geom. Gilberto Caraceni